SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 luglio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1992, n. 329.

Regolamento recante modifica alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, nonché elevazione a capitaneria di porto dell'ufficio circondariale marittimo di Termoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250;

Visto l'art. 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile per adeguare le strutture periferiche dell'Amministrazione marittima alle nuove esigenze locali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nella adunanza generale del 6 febbraio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1992;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'ufficio circondariale marittimo di Termoli è elevato a capitaneria di porto, assumendo la denominazione di capitaneria di porto di Termoli.

Art. 2.

1. I limiti della circoscrizione territoriale dell'ufficio di cui all'art. 1, nell'ambito della zona marittima di appartenenza, sono quelli individuati nella tabella allegata che è parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1992

Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

ROGNONI, *Ministro della difesa*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1992
Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 6

CAPITANERIA DI PORTO	GIURISDIZIONE LITORANEA				GIURISDIZIONE (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici locali marittimi	Delegazioni di spiaggia	
		DIREZIONE MARITTIMA DI ANCONA			
Termoli		Dalla foce del Saccione alla foce del fosso Formale del Molino esclusa			Campobasso Isernia
Pescara	Ortona	Dalla foce del fosso Formale del Molino al fosso Petraro escluso		Marina di S. Vito Francavilla	L'Aquila Pescara Chieti Teramo
		Dal fosso Petraro alla foce del Tronto esclusa	Vasto Giulianova	Silvi Roseto degli Abruzzi Tortoreto Martinsicuro	
S. Benedetto del Tronto		Dalla foce del Tronto inclusa alla foce del Chienti esclusa		Grottammare Cupra Marittima Pedaso Porto S. Giorgio	Ascoli Piceno
Ancona		Dalla foce del Chienti alla foce del Cesano esclusa	Senigallia Porto Civitanova	Porto Recanati Numana Falconara Marittima	Macerata Ancona Perugia Pesaro
	Pesaro	Dalla foce del Cesano al torrente Tavollo escluso	Fano	Marotta Gabicce a Mare	

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il D.P.R. n. 1250/1956, che approva la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 13 novembre 1956.

— Il testo dell'art. 16 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 16 (*Circoscrizione del litorale del Regno*). — Il litorale del Regno è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.

Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.

Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede».

— Gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. n. 328/1952, sono così formulati:

«Art. 1 (*Circoscrizioni*). — La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 10 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica.

Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.

Art. 2 (*Denominazione degli uffici marittimi*). — L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.

Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia».

— Il comma 1, lettera *d*), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

92G0368

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1992, n. 330.

Regolamento recante modifica alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, nonché elevazione a capitaneria di porto dell'ufficio circondariale marittimo di Pesaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250;

Visto l'art. 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile per adeguare le strutture periferiche dell'Amministrazione marittima alle nuove esigenze locali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nella adunanza generale del 6 febbraio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1992;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'ufficio circondariale marittimo di Pesaro è elevato a capitaneria di porto, assumendo la denominazione di capitaneria di porto di Pesaro.

Art. 2.

1. I limiti della circoscrizione territoriale dell'ufficio di cui all'art. 1, nell'ambito della zona marittima di appartenenza, sono quelli individuati nella tabella allegata che è parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1992

Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

ROGNONI, *Ministro della difesa*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1992
Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 7

CAPITANERIA DI PORTO	GIURISDIZIONE LITORANEA				GIURISDIZIONE (ai fini marittimi) sul territorio delle province sottoindicate
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici locali marittimi	Delegazioni di spiaggia	
DIREZIONE MARITTIMA DI ANCONA					
	Ortona	Dalla foce del Trigno al fosso Petraro escluso		Marina di S. Vito Francavilla	L'Aquila Campobasso Chieti Pescara Teramo Isernia
	Termoli	Dalla foce del Saccione alla foce del Trigno escluso			
Pescara		Dal fosso Petraro alla foce del Tronto esclusa	Vasto Giulianova	Silvi Roseto degli Abruzzi Tortoreto Martinsicuro	
S. Benedetto del Tronto		Dalla foce del Tronto inclusa alla foce del Chienti esclusa		Grottammare Cupra Marittima Pedaso Porto S. Giorgio	Ascoli Piceno
Ancona		Dalla foce del Chienti alla foce del Cesano esclusa	Senigallia Porto Civitanova	Porto Recanati Numana Falconara Marittima	Macerata Ancona Perugia
Pesaro		Dalla foce del Cesano al torrente Tavollo escluso	Fano	Marotta Gabicce Mare	Pesaro

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il D.P.R. n. 1250/1956, che approva la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 13 novembre 1956.

— Il testo dell'art. 16 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 16 (*Circoscrizione del litorale del Regno*). — Il litorale del Regno è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.

Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.

Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede».

— Gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. n. 328/1952, sono così formulati:

«Art. 1 (*Circoscrizioni*). — La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 10 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica.

Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.

Art. 2 (*Denominazione degli uffici marittimi*). — L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.

Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia».

— Il comma 1, lettera *d*), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

92G0369

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1992, n. 331.

Regolamento recante modifica alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, nonché soppressione degli uffici locali marittimi di Ponte Fornaci e Fiumicino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250;

Visto l'art. 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile per adeguare le strutture periferiche dell'Amministrazione marittima alle nuove esigenze locali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nella adunanza generale del 6 febbraio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1992;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli uffici locali marittimi di Ponte Fornaci e di Fiumicino sono soppressi.

Art. 2.

1. Il presente regolamento, munito della tabella allegata che è parte integrante del decreto, entra in vigore il novantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1992

Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

ROGNONI, *Ministro della difesa*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1992
Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 8

CAPITANERIA DI PORTO	GIURISDIZIONE LITORANEA				GIURISDIZIONE (ai fini marittimi) sul territorio delle province sottoindicate
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici locali marittimi	Delegazioni di spiaggia	
		DIREZIONE MARITTIMA DI RAVENNA			
Rimini		Dal torrente Tavollo al comune di Cesenatico incluso	Cattolica Cesenatico	Riccione Bellaria Misano Adriatico	Forlì
Ravenna (1)		Dal comune di Cesenatico escluso alla foce del Po di Goro inclusa	Porto Garibaldi	Cervia Casalborsetti Volano Goro	Ravenna Bologna Ferrara
		DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA			
Chioggia		Dalla foce del Po di Goro esclusa a Pellestrina esclusa, ma compresa la diga nord del porto di Chioggia		Scardovari Porto Levante	Venezia, limitatamente ai comuni di Chioggia, Cavarzere, Cona Mantova Rovigo
Venezia		Da Pellestrina inclusa, esclusa la diga nord del porto di Chioggia alla foce del Tagliamento		Pellestrina Alberoni Burano Jesolo Caorle	Venezia, esclusi i comuni di Chioggia - Cavarzere e Cona Padova, Verona, Brescia, Bergamo, Trento, Bolzano, Belluno, Vicenza, Pordenone, Treviso, Udine, esclusi i comuni sulla sinistra del Tagliamento Pordenone

(1) Con sezione staccata a Porto Corsini

CAPITANERIA DI PORTO	GIURISDIZIONE LITORANEA				GIURISDIZIONE (ai fini marittimi) sul territorio delle province sottoindicate
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici locali marittimi	Delegazioni di spiaggia	
DIREZIONE MARITTIMA DI CIVITAVECCHIA					
Civitavecchia (1)		Dalla foce del Chiarone al fosso Cupino		Montalto di Castro Porto Clementino (Tarquinia) S. Marinella Ladispoli	Viterbo Terni Roma, limitatamente ai seguenti comuni: Allumiere, Anguillara Sabazia, Arsoli, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena (Leprignano), Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Civitavecchia, Civitella S. Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Licenza, Manziana, Mazzano Romano, Monte Flavio, Monte Libretti, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nazzano, Nerola, Palombara Sabina, Percile, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, Sacrofano, Sant'Oreste, Tolfa, Torrita Tiberina, Trevignano Romano, Vallinfreda, Vivaro Romano
Roma (2)		Dal fosso Cupino alla Torre San Lorenzo - inclusa; compreso il corso del Tevere sino all'Idroscalo dell'Urbe	Fregene	Torvaianica	Roma, esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione del compartimento marittimo di Civitavecchia Latina, esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione del compartimento marittimo di Gaeta Rieti
	Anzio (3)	Da Torre S. Lorenzo esclusa al comune di Sabaudia incluso		Sabaudia	
Gaeta		Dal comune di San Felice Circeo al Garigliano, comprese le isole di Ponza, Zannone, Palmarola, Ventotene, S. Stefano e gli scogli vicini	Terracina Formia Ponza	S. Felice Circeo Badino di Terracina Sperlonga Scauri Le Forna (Ponza) Ventotene	Provincia di Latina, limitatamente ai seguenti comuni: Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Maenza, Minturno, Monte S. Biagio, Ponza, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, San Felice Circeo, Sperlonga, Sonnino, Spigno Saturnia, Terracina, Ventotene

(1) Autorizzato a tenere le matricole della gente di mare.
(2) Con sezione distaccata al Lido di Roma.
(3) Con sezione distaccata a Nettuno.

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il D.P.R. n. 1250/1956, che approva la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 13 novembre 1956.

— Il testo dell'art. 16 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 16 *(Circoscrizione del litorale del Regno)*. — Il litorale del Regno è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.

Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.

Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede nè l'ufficio del compartimento nè l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede».

— Gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. n. 328/1952, sono così formulati:

«Art. 1 *(Circoscrizioni)*. — La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 10 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica.

Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.

Art. 2 *(Denominazione degli uffici marittimi).* — L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.

Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia».

— Il comma 1, lettera *d)*, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

92G0370

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1992, n. 332.

Regolamento recante modifica alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, nonché istituzione della delegazione di spiaggia di Porto Rosa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250;

Visto l'art. 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile per adeguare le strutture periferiche dell'Amministrazione marittima alle nuove esigenze locali, istituendo nuove delegazioni di spiaggia;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nella adunanza generale del 6 febbraio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1992;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È istituita la delegazione di spiaggia di Porto Rosa che assume la corrispondente denominazione.

Art. 2.

1. I limiti della circoscrizione territoriale dell'ufficio di cui all'art. 1, nell'ambito della zona marittima di appartenenza, sono quelli individuati nella tabella allegata che è parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1992

Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

ROGNONI, *Ministro della difesa*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1992
Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 9

CAPITANERIA DI PORTO	GIURISDIZIONE LITORANEA				GIURISDIZIONE (ai fini marittimi) sul territorio delle province sottoindicate
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici locali marittimi	Delegazioni di spiaggia	
		DIREZIONE MARITTIMA DI CATANIA			
Messina	Lipari	Isole Eolie		Filicudi e Alicudi (Isole) Salina (isola) Rinella Canneto Panarea (isola) Stromboli (isola)	Messina
	Milazzo	Dalla foce del fiume Pollina alla foce del torrente Gallo		Castel di Tusa S. Stefano di Camastra S. Agata di Militello Capo di Orlando Gioiosa Marea Patti Marina Oliveri Spadafora	
		Dalla foce del torrente Gallo alla foce del fiume Alcantara		Porto Rosa Torre di Faro Nizza Sicilia S. Teresa di Riva Letoianni Giardini Alì Terme	
Catania	Riposto	Dalla foce del fiume Alcantara ad Acireale escluso			Enna Catania, escluso i comuni di: Palagonia, Scordia, Militello in Val di Catania, Grammichele, Licodia Eubea, Vizzini, Mineo
		Da Acireale incluso alla foce del fiume Simeto		Pozzillo S. Maria La Scala Aci Castello Ognina	
Augusta		Dalla foce del fiume Simeto al faro della penisola di Magnisi		Brucoli	Catania, limitatamente ai comuni di: Palagonia, Scordia, Militello in Val di Catania, Grammichele, Licodia Eubea, Vizzini, Mineo Siracusa, limitatamente ai comuni di: Augusta, Buccheri, Ferla, Francoforte, Carlentini, Lentini, Melilli, Sortino
Siracusa		Dal faro della penisola di Magnisi alla foce del fiume Dirillo	Pozzallo	Avola Marzamemi (Pachino) Portopalo Donnalucata (Scicli) Marina di Ragusa Scoglitti (Vittoria)	Siracusa, esclusi i comuni di: Augusta, Buccheri, Ferla, Francoforte, Carlentini, Lentini, Melilli, Sortino Ragusa

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il D.P.R. n. 1250/1956, che approva la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 13 novembre 1956.

— Il testo dell'art. 16 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 16 *(Circoscrizione del litorale del Regno).* — Il litorale del Regno è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.

Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.

Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede».

— Gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. n. 328/1952, sono così formulati:

«Art. 1 *(Circoscrizioni).* — La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 10 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica.

Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.

Art. 2 *(Denominazione degli uffici marittimi).* — L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.

Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia».

— Il comma 1, lettera *d)*, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

92G0371

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 1992.

Individuazione delle autorità competenti in materia di procedure di notifica e di informazione previste dal regolamento CEE n. 1734/88 del Consiglio del 16 giugno 1988, relativo alle esportazioni e importazioni della Comunità di taluni prodotti chimici pericolosi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regolamento CEE n. 1734/88 del Consiglio del 16 giugno 1988, relativo alle esportazioni e importazioni della Comunità di taluni prodotti chimici pericolosi;

Considerato che, in base all'art. 3 del citato regolamento, è necessario designare le Autorità competenti in materia di procedure di notifica e di informazione previste nel regolamento medesimo;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Decreta:

Art. 1.

Le autorità competenti in materia di procedure di notifica e di informazione previste dal regolamento CEE n. 1734/88 del Consiglio del 16 giugno 1988 sono il Ministero della sanità, il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

Nell'ambito delle attività derivanti dall'applicazione del regolamento di cui all'art. 1, il Ministero della sanità costituisce punto di contatto sia per i fabbricanti, sia per la Commissione CEE, che per le autorità competenti degli altri Paesi.

Il Ministero della sanità provvede al coordinamento con le altre autorità competenti.

Art. 3.

Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali previsti dal regolamento CEE n. 1734/88, è organo consultivo la Commissione interministeriale istituita dal Ministro della sanità ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, integrata di volta in volta con due rappresentanti designati dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero delle finanze e dal Ministero del commercio con l'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1992

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
ROMITA

92A3202

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 giugno 1992.

Autorizzazione all'istituto di clinica oculistica del Policlinico «A. Gemelli» dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO

Vista l'istanza presentata dal rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano in data 11 ottobre 1991 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di clinica oculistica del Policlinico «A. Gemelli» dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 25 febbraio 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 16 aprile 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di clinica oculistica del Policlinico «A. Gemelli» dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma è autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite presso il reparto operatorio dell'istituto di clinica oculistica del Policlinico «A. Gemelli» dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Bagolini prof. Bruno, direttore dell'istituto di clinica oculistica del Policlinico «A. Gemelli» dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma;

Focosi prof. Francesco, aiuto dell'istituto di clinica oculistica del Policlinico «A. Gemelli» dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma;

Ricci prof. Benedetto, aiuto dell'istituto di clinica oculistica del Policlinico «A. Gemelli» dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma;

Colotto dott. Alberto, aiuto dell'istituto di clinica oculistica del Policlinico «A. Gemelli» dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma;

Merendino dott. Erasmo, aiuto dell'istituto di clinica oculistica del Policlinico «A. Gemelli» dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma;

Dickmann dott.ssa Anna, ricercatore dell'istituto di clinica oculistica del Policlinico «A. Gemelli» dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma;

Falsini dott. Benedetto, ricercatore dell'istituto di clinica oculistica del Policlinico «A. Gemelli» dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma;

Manganelli dott.ssa Chiara, ricercatore dell'istituto di clinica oculistica del Policlinico «A. Gemelli» dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma;

Tamburrelli dott. Ciro, medico interno universitario con compiti assistenziali dell'istituto di clinica oculistica del Policlinico «A. Gemelli» dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma;

Minnella dott. Angelo M., medico interno universitario con compiti assistenziali dell'istituto di clinica oculistica del Policlinico «A. Gemelli» dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea.

Art. 6.

Il rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1992

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

92A3181

DECRETO 22 giugno 1992.

Offerta gratuita della vaccinazione contro l'epatite virale B agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 3 della legge 27 maggio 1991, n. 165;

Visti gli articoli 5, comma 3, e 6, lettera *b)*, della legge n. 833/1978;

Visto il proprio decreto 4 ottobre 1991;

Considerato che tra le categorie a rischio cui offrire gratuitamente la vaccinazione antiepatite virale B figurano il personale della Polizia di Stato, gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia, ai comandi provinciali dei vigili del fuoco, ai comandi municipali dei vigili urbani;

Considerato altresì che agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato sono affidati istituzionalmente compiti per il cui espletamento gli stessi sono esposti a rischio di contagio da virus epatite B;

Ritenuto di dover aggiornare il proprio decreto 4 ottobre 1991;

Decreta:

Art. 1.

La vaccinazione antiepatite B deve essere offerta gratuitamente anche agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

Roma, 22 giugno 1992

Il Ministro: DE LORENZO

92A3182

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 giugno 1992.

Autorizzazione all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro alla certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive n. 87/404 e n. 90/488 in materia di recipienti semplici a pressione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE del Consiglio in materia di recipienti semplici a pressione;

Visto il decreto legislativo del 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto 13 dicembre 1991, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione alla certificazione CEE prevista dalle direttive del Consiglio CEE n. 87/404 e n. 90/488 in materia di recipienti semplici a pressione;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) con sede centrale in via Urbana, n. 169 Roma, ha chiesto di essere autorizzato, utilizzando il proprio laboratorio sito in Roma, via Torraccio di Torrenova, n. 7, a rilasciare la certificazione CEE relativa ai prodotti di cui alle direttive sopracitate;

Tenuto conto che l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) come ente statale presenta i requisiti previsti in allegato III alla direttiva n. 87/404/CEE;

Decretano:

Art. 1.

L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) utilizzando il proprio laboratorio sito in Roma, via Torraccio di Torrenova, n. 7, è autorizzato al rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive specificate in premessa secondo le forme, modalità e procedure in esse stabilite.

Art. 2.

L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), esercita anche la verifica CEE di conformità prevista all'art. 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per i prodotti di cui alle direttive specificate in premessa secondo le forme, modalità e procedure in esso stabilite.

Art. 3.

L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), esercita la sorveglianza CEE per i prodotti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, secondo le forme, modalità e procedure in esso stabilite.

Art. 4.

L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), attua le procedure di informazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, secondo le forme e modalità in esso indicate.

Art. 5

Sono esclusi dalla presente autorizzazione i recipienti interessanti problemi di sicurezza dall'incendio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

92A3203

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 3 luglio 1992.

Tariffe telefoniche. (Provvedimento n. 11/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626;

Visti i provvedimenti CIP n. 24/1981 del 26 maggio 1981 e n. 11/1982 del 29 aprile 1982 con cui è stata istituita la «Cassa conguaglio per il settore telefonico» e sono state stabilite le modalità di funzionamento;

Visti i provvedimenti CIP n. 51/1985 del 20 dicembre 1985 e n. 22/1986 del 26 marzo 1986;

Visto il provvedimento CIP n. 23/1986 del 26 marzo 1986 con cui è stata prorogata l'operatività della «Cassa conguaglio del settore telefonico» e sono state impartite ulteriori norme per il suo funzionamento;

Ritenuto che tale rinnovazione, insieme alla legittima reiterazione del provvedimento CIP n. 42 del 18 dicembre 1990 ha carattere di urgenza, anche ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, per i motivi assunti a fondamento del decreto-legge 8 maggio 1992, n. 278 e, in particolare, per intervenuta scadenza dei termini di cui all'art. 50 della convenzione, obbligatoria per l'amministrazione, stipulata in data 13 agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP;

Ritenuto che con sentenza in data 7 novembre 1991 il TAR del Lazio ha annullato il provvedimento CIP n. 42 del 18 dicembre 1990, con il quale erano state deliberate le tariffe telefoniche fissate con decorrenza 16 gennaio 1991, disponendo per la rinnovazione dell'esercizio delle attribuzioni devolute alla Commissione centrale dei prezzi e degli atti conseguenti;

Ritenuto che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con nota indirizzata al CIP del 29 aprile 1992, ha rappresentato l'esigenza di provvedere a reiterare il parere della Commissione centrale dei prezzi ed il successivo atto deliberativo CIP, onde lo stesso Ministero possa emanare il nuovo provvedimento che ridetermini, ora per allora, le tariffe telefoniche annullate;

Sentita la Commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) riunitasi il 26 giugno ed il 3 luglio 1992 e vista la relazione da questa approvata;

Ritenuto che, rimosso il vizio formale censurato dal TAR e rinnovata la procedura istruttoria, nulla osta alla reiterazione del provvedimento tariffario con efficacia decorrente dagli stessi termini di cui alla delibera CIP n. 42 del 18 dicembre 1990;

Delibera:

Art. 1.

Categorie di abbonamento

Gli abbonamenti al servizio telefonico su rete telefonica pubblica commutata sono ripartiti in due categorie così determinate:

categoria *A*: tutti gli abbonamenti, salvo quelli agevolati di cui alla successiva categoria *B*.

categoria *B*: primo abbonamento in abitazione privata, ove non si svolga attività di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone componenti un nucleo familiare anagrafico.

Compatibilmente con le caratteristiche tecniche degli impianti è possibile richiedere, oltre il primo abbonamento, anche abbonamenti per collegamenti alla centrale di competenza a traffico unidirezionale entrante che verranno classificati nella categoria *A*.

Art. 2.

Canoni mensili di abbonamento

I canoni mensili di abbonamento sono così fissati:

categoria *A*: simplex	L.	18.200
categoria *A*: duplex	»	14.350
categoria *A*: unidirezionale entrante	»	12.700
categoria *B*: simplex	»	9.300
categoria *B*: duplex	»	5.450

I canoni di cui sopra sono comprensivi dell'importo di L. 1.000 a titolo di canone per noleggio e manutenzione dell'apparecchio telefonico principale di tipo normale a disco. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni verranno stabilite le modalità per consentire all'abbonato di provvedere direttamente alla fornitura e messa in opera dell'apparecchio telefonico principale con conseguente riduzione dell'importo dei suddetti canoni di L. 1.000.

Sono soppressi, con decorrenza dalle ore 0 del 16 gennaio 1991, i punti 1), 7) e 9), nonché il punto *d)* della tabella *G* del provvedimento CIP n. 51/1985.

Con decorrenza dalle ore 0 del 1° luglio 1991 il canone di abbonamento supplementare previsto dal punto 5) del provvedimento CIP n. 51/1985 è soppresso.

Art. 3.

Contributi

Gli importi dovuti dagli abbonati a titolo di contributo per nuovo impianto, trasloco e subentro restano quelli determinati dal provvedimento CIP n. 51/1985.

Ogni altro importo allo stesso titolo, a carico degli abbonati, oltre quelli di cui al comma precedente, che siano relativi a spese connesse alla prestazione del servizio all'utenza, è fissato con apposito provvedimento ad iniziativa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nei limiti del fabbisogno globale riconosciuto dal CIP al gestore del pubblico servizio con il presente provvedimento.

Art. 4.

Nuove tipologie di collegamento

Per le nuove tipologie di collegamento indicate nella tabella *A* i relativi canoni e contributi sono stabiliti nella misura indicata nella stessa tabella *A*.

Art. 5.

Misurazione delle distanze

Compatibilmente con la disponibilità degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, è consentito, attraverso una specifica numerazione della rete telefonica pubblica commutata, l'utilizzo di un codice personale di riconoscimento per effettuare comunicazioni esclusivamente verso settori di un distretto diverso da quello di origine della chiamata.

Ai fini della tassazione l'utente si considera ubicato sempre nel settore centro del distretto in cui ha origine la comunicazione.

Art. 6.

Valore degli scatti

Il valore degli scatti del contatore d'utente determinati dagli impulsi di conteggio per comunicazioni teleselettive (urbane, interurbane, internazionali ed intercontinentali) cumulativamente agli scatti relativi ad altri servizi a contatore, è costituito da un prezzo più sovrapprezzo.

Il valore dello scatto è così articolato:

categoria *A*	L.	127
categoria *B* simplex:		
fino a 40 scatti mensili	L.	50
oltre i 40 scatti mensili	»	127
categoria *B* duplex:		
fino a 50 scatti mensili	L.	50
oltre i 50 scatti mensili	»	127

Agli utenti della categoria *B* che effettuano un numero di scatti mensili superiore a 70, il numero degli scatti a lire 50 è ridotto di uno per ogni scatto oltre il settantesimo, con conseguente addebito degli stessi a L. 127.

Il sovrapprezzo si applica a tutti gli scatti ad eccezione di quelli addebitati a L. 50 e di quelli determinati da comunicazioni urbane effettuate da telefoni a disposizione del pubblico.

Art. 7.

Comunicazioni effettuate da apparecchi a disposizione del pubblico

A ciascuna comunicazione extraurbana effettuata da telefoni a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa extraurbana quale risulta determinata anche dall'applicazione del sovrapprezzo, la tariffa di L. 190.

Ai fini della percezione sull'utenza dell'importo complessivo relativo alle tariffe di cui al comma precedente, nonché all'IVA, il valore degli impulsi è fissato in L. 176, con esclusione del primo il cui valore resta uguale a quello stabilito per l'incasso dell'impulso urbano, pari a L. 200.

Per le comunicazioni teleselettive effettuate da apparecchi a incasso automatico, e nelle reti urbane in cui si applica la tariffa urbana a tempo di cui al successivo articolo anche da apparecchi ad incasso non automatico, l'importo suddetto è percepito con l'incasso di L. 200 per ciascuno degli impulsi inviati all'apparecchio; per tali comunicazioni, in relazione ai ritmi di cui al punto 16) del provvedimento CIP n. 51/1985 come modificato dal provvedimento CIP n. 22/1986 e, dalle ore 0 del 1° luglio 1991 per quanto riguarda le sole comunicazioni interurbane settoriali, in relazione ai ritmi di cui alla tabella *B* del presente provvedimento, la centrale invia all'apparecchio sei impulsi per la prima serie di sette e successivamente sette impulsi per ogni serie di otto.

Art. 8.

Tariffa urbana a tempo

Con decorrenza dalle ore 0 del 1° luglio 1991 nelle reti urbane in cui è attiva la tariffa urbana a tempo, la tassazione delle comunicazioni urbane è determinata mediante l'invio al contatore del chiamante di impulsi di conteggio nella misura indicata nella tabella *B*. La tariffa di cui al precedente comma, entro il 1991, sarà applicata alle altre reti urbane fino ad una percentuale dell'80% degli abbonati, con le decorrenze che saranno stabilite dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 9.

Tariffe settoriali

Con decorrenza dalle ore 0 del 1° luglio 1991 le tariffe per le comunicazioni interurbane settoriali di cui al primo comma del punto 16) del provvedimento CIP n. 51/1985 sono modificate nella misura indicata nella tabella *B* del presente provvedimento.

Art. 10.

Disposizioni particolari

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero del tesoro disciplinerà le tariffe delle seguenti prestazioni:

1) contributi spese per trasformazioni o prestazioni varie effettuate a richiesta dell'utente di cui alla tabella *C* del provvedimento CIP n. 51/1985 con esclusione del subentro;

2) canoni e contributi relativi agli impianti supplementari ed accessori, di cui al punto 8) del provvedimento CIP n. 51/1985 con esclusione del dispositivo di centrale per invio impulsi di conteggio;

3) contributi e canoni relativi alla cessione in uso di circuiti diretti analogici urbani ed extraurbani, nonché canoni per l'interconnessione di più collegamenti diretti punto a punto di cui rispettivamente ai punti 10), 11) e 12) del provvedimento CIP n. 51/1985;

4) tariffa per la documentazione delle comunicazioni interurbane, internazionali ed intercontinentali di cui al punto 20) del provvedimento CIP n. 51/1985;

5) tariffa relativa alle commissioni telefoniche di cui al punto 21) del provvedimento CIP n. 51/1985;

6) la tariffa per i collegamenti ad elevata intensità di traffico, che sarà applicata in via sperimentale, compatibilmente con la disponibilità degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, all'utenza interessata a sviluppare volumi di traffico non inferiori a 20.000 scatti mensili per collegamento.

La tariffa di cui al presente punto, finalizzata ad ottimizzare l'uso della rete telefonica pubblica commutata, nonché ad incentivarne l'utilizzo, sarà articolata attraverso una diversa modulazione del canone di abbonamento con conseguente riduzione del valore ordinario dello scatto fino ad un massimo del 20%.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero del tesoro, oltre a definire la durata della sperimentazione, potrà aggiornare la soglia di cui al comma precedente in funzione delle esigenze del pubblico servizio, della domanda dell'utenza e della tipologia degli impianti.

Per ciò che concerne i rapporti contabili tra i gestori relativi all'introduzione della tariffa di cui al presente punto, i minori proventi derivanti dai diversi valori a cui vengono addebitati gli scatti all'utenza saranno ripartiti secondo le quote di ripartizione dei proventi del traffico indicate nelle vigenti convenzioni.

Il gettito delle tariffe previste nel presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al punto 3), dovrà essere complessivamente contenuto nei limiti del fabbisogno finanziario globale riconosciuto dal CIP al gestore del pubblico servizio con il presente provvedimento.

Fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) del presente articolo, si applicano per ciascuna delle relative prestazioni le disposizioni tariffarie previste dal provvedimento CIP n. 51/1985.

Art. 11.

Le disposizioni del presente provvedimento impegnano il gestore del pubblico servizio a migliorare la qualità delle prestazioni rese all'utenza con riguardo ad una maggiore efficienza e funzionalità delle stesse, nonché alla efficacia e produttività del sistema in relazione anche agli standards europei.

Art. 12.

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano, salve le decorrenze specificamente indicate, dalle ore 0 del 16 gennaio 1991.

Sono abrogate le disposizioni dei precedenti provvedimenti CIP n. 51/1985 e n. 22/1986 ove in contrasto con quelle recate dal presente provvedimento, a valere dalle rispettive decorrenze specificatamente indicate nelle nuove norme.

Roma, 3 luglio 1992

p. Il Presidente della giunta
Il sottosegretario delegato
FARACE

TABELLA *A*

CONTRIBUTI E CANONI MENSILI PER PRESTAZIONI VARIE

Tipo di prestazioni	Importo canoni (lire)
a) Collegamento con numerazione ridotta	35.000
b) Collegamento con numerazione ridotta e selezione passante	45.000
c) Accesso fino ad un massimo di 30 collegamenti (con un minimo di 15) su unico portante:	
per ogni collegamento di cui al punto *a)*	28.000
per ogni collegamento di cui al punto *b)*	36.000
d) Dispositivo di centrale per invio impulsi di conteggio	550

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

I contributi di nuovo impianto e di trasloco dei collegamenti di cui ai punti *a)* e *b)* della presente tabella sono fissati in misura pari a quelli della categoria *A* stabiliti dal provvedimento n. 51/1985; per i collegamenti di cui al punto *c)* della presente tabella detti contributi sono fissati nella misura di L. 600.000 per accesso.

In caso di subentro è dovuto un importo pari alla metà di quello previsto per i contributi di trasloco di cui alla tabella *B* del provvedimento n. 51/1985.

TABELLA *B*

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI TELESELETTIVE URBANE EFFETTUATE DA IMPIANTO DI ABBONATO E DA TELEFONO A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.

RITMO DEGLI IMPULSI DURANTE LA COMUNICAZIONE (SECONDI)	
(1)	240
(2)	300
(3)	400
(4)	600

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI TELESELETTIVE INTERURBANE SETTORIALI

Tipo di comunicazioni	N. impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)			
		(1)	(2)	(3)	(4)
Comunicazioni interurbane settoriali	1	84	120	168	240

(1) Dalle ore 8.30 alle ore 13.00 dei giorni feriali, escluso il sabato.

(2) Dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e dalle ore 13.00 alle ore 18.30 dei giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del sabato.

(3) Dalle ore 18.30 alle ore 22.00 dei giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 13.00 alle ore 22.00 del sabato; dalle ore 8.00 alle ore 22.00 dei giorni festivi.

(4) Dalle ore 0.00 alle ore 8.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni.

92A3212

DELIBERAZIONE 3 luglio 1992.

Ripartizione del sovrapprezzo affluito alla Cassa conguaglio per il settore telefonico a seguito del provvedimento n. 11/1992. (Provvedimento n. 12/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Visto il provvedimento CIP n. 24/1981 in data 26 maggio 1981, relativo alla istituzione e modalità di funzionamento della Cassa conguaglio per il settore telefonico;

Visti i provvedimenti CIP n. 11/1982 e n. 22/1986;

Visto il provvedimento CIP n. 11/1992;

Ritenuto necessario confermare la perequazione dei costi e dei ricavi per i servizi dell'ASST, SIP e ITALCABLE;

Considerata l'opportunità di confermare che la ripartizione dei fondi della Cassa conguaglio fra i gestori interessati deve essere fatta sulla base delle determinazioni che sono adottate dal CIP, in occasione di istruttoria in materia di tariffe telefoniche;

Considerata l'urgenza (art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

I fondi affluiti alla Cassa conguaglio per il settore telefonico a titolo di sovrapprezzo in base al provvedimento CIP n. 11/1992 vengono attribuiti per intero al gestore del servizio urbano, fino a nuove determinazioni in materia di tariffe telefoniche.

Gli interessi maturati sui fondi amministrati dalla Cassa conguaglio per il settore telefonico, vengono trasferiti al bilancio di entrata dello Stato.

Roma, 3 luglio 1992

p. Il Presidente della giunta
Il sottosegretario delegato
FARACE

92A3213

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 1992.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una attività estrattiva di cava di serpentino da parte di Cabello Rino. (Deliberazione n. V/19055).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da Cabello Rino per la realizzazione di attività estrattiva di cava di serpentino su area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mappale 1 (parte), foglio 2, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Viste le note dell'amministrazione comunale di Chiesa in Valmalenco in data 13 dicembre 1990 e 9 gennaio 1991;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali, consistenti nel conservare il posto di lavoro ed il sostentamento di due residenti in Chiesa in Valmalenco;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione della finalità di recupero ambientale delle opere in progetto;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mappale 1 (parte), foglio 2, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 27 febbraio 1992

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A3189

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 1992.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Val Masino dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di prosecuzione di attività estrattiva da parte della ditta Fiorelli Tullio & C. S.n.c. (Deliberazione n. V/19059).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla ditta Fiorelli Tullio & C. S.n.c. per la realizzazione di prosecuzione attività estrattiva su area ubicata nel comune di Val Masino (Sondrio), mappali 1 (parte), 2 (parte), foglio 29, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali, consistenti nel mantenimento dell'occupazione locale, come dichiarato nella nota sindacale n. 221 del 19 gennaio 1991 e nella delibera di C.C. n. 136 del 20 ottobre 1990;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del carattere prevalente di recupero ambientale delle opere proposte;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Val Masino (Sondrio), mappali 1 (parte), 2 (parte), foglio 29, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Val Masino (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 27 febbraio 1992

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A3190

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 1992.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione della coltivazione di cava di serpentino da parte di Vedovatti Dino. (Deliberazione n. V/19060).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da Vedovatti Dino per la realizzazione di coltivazione di cava di serpentino tegolare su area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mapp. 10 (parte) foglio 6 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di inmodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Viste le note dell'amministrazione comunale di Chiesa in Valmalenco in data 13 dicembre 1990 e 9 gennaio 1991;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali, consistenti nel conservare il posto, e quindi il sostentamento, a cinque lavoratori residenti in Chiesa in Valmalenco;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione della finalità di recupero ambientale delle opere in progetto;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mappale 10 (parte), foglio 6, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 27 febbraio 1992

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A3191

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 1992.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Val Masino dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una cava da parte di associazione di imprese. (Deliberazione n. V/19061)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da associazione di imprese per la realizzazione di una cava su area ubicata nel comune di Val Masino (Sondrio), mappali 503 (parte), 557, 337, 266, 272, 549, 466, 213, 228, 214, 529 (parte), 504, 558, 494, 267, 68, 553, 69, 70, 563, 567, 71, 215, 72, 73, 74 (parte), 262, 265, 495, 338, 446, 268, 570, 269, 273, 554, 555, 76, 550, 551, 469, 517, 556, 530, 536, 119, 67, 450, 451, 496, 271, 559, 270, 505, 264, foglio 12, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *c)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 136 di Val Masino in data 6 novembre 1989;

Vista la nota dell'amministrazione comunale di Val Masino, prot. n. 1293 in data 9 maggio 1991;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nel garantire il sostentamento di quindici persone residenti in Val Masino;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del ripristino ambientale e della sistemazione del versante di frana;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Val Masino (Sondrio), mappali 503 (parte), 557, 337, 266, 272, 549, 466, 213, 228, 214, 529 (parte), 504, 558, 494, 267, 68, 553, 69, 70, 563, 567, 71, 215, 72, 73, 74 (parte), 262, 265, 495, 338, 446, 268, 570, 269, 273, 554, 555, 76, 550, 551, 469, 517, 556, 530, 536, 119, 67, 450, 451, 496, 271, 559, 270, 505, 264, foglio 12, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Val Masino (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 27 febbraio 1992

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A3192

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 1992.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione della prosecuzione di attività estrattiva cave sabbionaccio da parte della ditta Marmi Pedrotti Graniti S.r.l. (Deliberazione n. V/19063).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da Marmi Pedrotti Graniti S.r.l. per la realizzazione di prosecuzione attività estrattiva, su area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco, mappali 282 (parte), 142 (parte), 209 (parte) del foglio 14 e 11 (parte) del foglio 7, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali consistenti nell'indispensabilità dell'attività in argomento in quanto la stessa può garantire il lavoro e quindi il sostentamento a cinquantasette persone residenti per tutto l'arco dell'anno come riportato in premessa nella deliberazione del consiglio comunale di Chiesa in Valmalenco n. 44 del 30 settembre 1991;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto delle opere previste;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Chiesa in Valmalenco, mappali 282 (parte), 142 (parte), 209 (parte) del foglio 14 e 11 (parte) del foglio 7, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 9, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 27 febbraio 1992

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A3193

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 30 marzo 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze, in data 20 febbraio 1991;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale dell'11 ottobre 1991, notificato con ministeriale n. 4988 del 12 marzo 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 380 relativo alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile è soppresso e sostituito dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli altri articoli dello statuto.

Art. 380. — È istituita la scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia, mediante corsi teorici ed attività

pratiche, una completa preparazione unitaria in neuropsichiatria infantile e di far acquisire la preparazione professionale per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie neurologiche e psichiatriche dell'età evolutiva.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neuropsichiatria infantile.

Art. 381. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinati in otto per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 382. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e la facoltà di magistero dell'Università degli studi di Firenze.

Art. 383. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 384. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area generale e propedeutica;
b) area diagnostica;
c) area neurologica generale, neurochirurgica e organi di senso;
d) area psichiatrica generale;
e) area pediatrica;
f) area di neuropsichiatria infantile.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area generale e propedeutica:

genetica medica;
anatomia umana;
istologia ed embriologia;
neurofisiologia;
biochimica patologica;
medicina generale;
anatomia ed istologia patologica;
informatica e statistica sanitaria.

b) Area diagnostica:

diagnostica strumentale neurofisiologica;
neuroradiologia;
psicodiagnostica e psicologia clinica.

c) Area neurologica generale, neurochirurgia ed organi di senso:

neurologia generale;
neurochirugia;
oftalmologia;
audiologia.

d) Area psichiatrica generale:

psichiatria generale.

e) Area pediatrica:

pediatria;
endocrinologia e malattie metaboliche;
auxologia;
neonatologia.

f) Area di neuropsichiatria infantile:

neuropsichiatria infantile.

Art. 385. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica teorico-pratica, nonché di tirocinio professionale guidato, che verranno ripartite dal consiglio della scuola tra le aree e gli insegnamenti teorici e pratici.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno:

Generale e propedeutica:

genetica medica;
anatomia umana;
istologia ed embriologia;
neurofisiologia;
informatica e statistica sanitaria.

Neuropsichiatria infantile:

neuropsichiatria infantile.

II Anno:

Generale e propedeutica:

biochimica patologica;
anatomia e istologia patologica.

Diagnostica:

diagnostica strumentale neurofisiologica;
psicodiagnostica e psicologia clinica.

Pediatrica:

pediatria.

Neuropsichiatria infantile:

neuropsichiatria infantile.

III Anno:

Diagnostica:

neuroradiologia;
psicodiagnostica e psicologia clinica.

Neurologica generale, neurochirurgica ed organi di senso:

neurologia generale.

Psichiatria generale:

psichiatria generale.

Pediatrica:

endocrinologia e malattie metaboliche;
auxologia;
neonatologia.

Neuropsichiatria infantile:

neuropsichiatria infantile.

IV Anno:

Neurologica generale, neurochirurgica ed organi di senso:

neurochirurgia;
oftalmologia;
audiologia.

Generale e propedeutica:

medicina legale.

Neuropsichiatria infantile:

neuropsichiatria infantile.

V Anno:

Neuropsichiatria infantile:

neuropsichiatria infantile.

Art. 386. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori e laboratori:

reparto di neuropsichiatria infantile (dipartimento di scienze neurologiche e psichiatriche), reparto di pediatria (dipartimento di pediatria), ambulatori di neuropsichiatria infantile (USL 10/A, USL 10/D, USL 10/E), laboratori dei dipartimenti di scienze neurologiche e psichiatriche, fisiopatologia, pediatria.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo specializzando ed al consiglio stesso, il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 30 marzo 1992

Il pro rettore: ZAMPI

92A3214

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 23 maggio 1992.

Istituzione della facoltà di scienze politiche con il corso di laurea in scienze politiche.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 con cui, previo parere del Consiglio universitario nazionale, è stato approvato il piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93, che per l'Università di Sassari prevede, fra l'altro, la trasformazione del corso di laurea in scienze politiche della facoltà di giurisprudenza;

Vista la delibera del Consiglio di facoltà di giurisprudenza del 4 marzo 1992, come integrata dal punto 5 della delibera dell'8 aprile 1992, con la quale si compie la ricognizione dei posti di professore di ruolo di prima e seconda fascia, di ricercatore, e dei relativi titolari, nonché dei professori incaricati stabilizzati, dei posti di professore di ruolo di prima e seconda fascia, di ricercatore che sono vacanti o per i quali sono in atto le procedure concorsuali, afferenti al corso di laurea in scienze politiche, che passano nella facoltà di scienze politiche;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università di Sassari;

Decreta:

Art. 1.

È istituita nell'Università di Sassari, la facoltà di scienze politiche con il seguente corso di laurea:

corso di laurea in scienze politiche.

Il corso di laurea in scienze politiche attualmente funzionante presso la facoltà di giurisprudenza, passa a fare parte della facoltà di scienze politiche.

Art. 2.

Passano a far parte della facoltà di scienze politiche quindici posti di ruolo di professore di prima fascia, ventidue posti di ruolo di professore di seconda fascia, diciassette posti di ruolo di ricercatore, afferenti al corso di laurea in scienze politiche della facoltà di giurisprudenza, insieme, relativamente a quelli coperti da professori e ricercatori, ai rispettivi titolari, nonché i professori incaricati stabilizzati anch'essi afferenti al predetto corso di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 23 maggio 1992

Il rettore: PALMIERI

92A3215

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 24 giugno 1992, n. 275.

Legge 7 febbraio 1992, n. 140, art. 2 - Disposizioni integrative e modificative della circolare n. 21661 del 16 marzo 1992 per la concessione di mutui ventennali a tasso agevolato a favore di cooperative agricole.

Alle organizzazioni nazionali di rappresentanza e assistenza e tutela del movimento cooperativo
Alle organizzazioni professionali agricole a livello nazionale
Alle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario - Assessorati agricoltura
Alle province autonome di Trento e di Bolzano - Assessorati agricoltura
Agli istituti ed enti esercenti il credito agrario
Alla Corte dei conti

1. È stato rilevato, a seguito dei riscontri effettuati sulle domande di richiesta delle agevolazioni presentate a questo Ministero nel previsto termine del 6 maggio 1992 a valere sul limite di impegno di lire 40 miliardi di cui all'art. 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, che l'entità stimata dei mutui concedibili a tasso agevolato non risulta verosimilmente assorbente l'intero stanziamento di bilancio previsto quale concorso dello Stato negli interessi.

1.1 Si pone quindi l'esigenza di ulteriori iniziative intese a dare piena attuazione alla richiamata legge n. 140, e a tale scopo si dispone di introdurre la seguente modificazione ed integrazione alla circolare n. 21661 del 16 marzo 1992, consistente nella riduzione dal 20% dei ricavi netti al 10% del limite di cui al punto 2.*b)* della circolare sopra citata.

1.2 Nel quadro delle disposizioni innanzi riportate, gli organismi cooperativi, che hanno già presentato domanda, possono integrarla, nel caso in cui il mutuo già richiesto non superi l'importo di lire 3 miliardi, entro e non oltre il 30 settembre 1992.

2. Nello stesso termine del 30 settembre 1992 possono formulare istanza anche gli organismi cooperativi che entro il 6 maggio 1992 non hanno potuto presentare alcuna domanda, in quanto l'indebitamento a breve verso gli istituti bancari e finanziari in essere alla data del 31 dicembre 1991 non superava il 20% dei ricavi netti.

3. Restano confermate tutte le altre condizioni previste nella circolare n. 21661 del 16 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 1992.

Il Ministro: GORIA

92A3218

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti

Con decreto ministeriale 12 giugno 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Chieti che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria in una costituenda società per azioni denominata «Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a.» con un capitale sociale iniziale di lire 80 miliardi, alla quale verrà conferito il complesso dei beni e dei diritti di qualsiasi natura di cui il vecchio ente creditizio risulta titolare, ad eccezione di una somma di lire 300 milioni per disponibilità liquide;

l'adozione dello statuto della «Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Chieti»;

l'aumento di capitale, e la connessa modifica statutaria, della Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a., da lire 80 miliardi a lire 100 miliardi mediante emissione di azioni ordinarie riservate alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. che acquisirà una partecipazione del 20% nel capitale della S.p.a. bancaria. A seguito dell'operazione, che verrà deliberata con l'esclusione del diritto di opzione, la quota di partecipazione della «Fondazione» nella Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a. si attesterà all'80%.

La Cassa di risparmio della provincia di Chieti contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A3221

N. 127

Corso dei cambi del 1° luglio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1147,600	1147,600	1148 —	1147.600	1147.600	1147.600	1147.150	1147.600	1147.600	1147.600
E.C.U.	1549.750	1549.750	1550 —	1549,750	1549.750	1549.750	1549.600	1549.750	1549.750	1549.750
Marco tedesco	756.600	756.600	756.300	756.600	756.600	756.600	756.610	756.600	756.600	756.600
Franco francese	224.810	224.810	225.500	224.810	224.810	224.810	224.860	224.810	224.810	224.810
Lira sterlina	2190.950	2190.950	2192 —	2190.950	2190.950	2190.950	2191.500	2190.950	2190.950	2190.950
Fiorino olandese	671.370	671,370	671,750	671.370	671,370	671.370	671.280	671.370	671.370	671.370
Franco belga	36,766	36.766	36,750	36.766	36.766	36,766	36.766	36.766	36.766	36.760
Peseta spagnola	11,971	11,971	12.010	11.971	11.971	11.971	11.975	11.971	11.971	11.970
Corona danese	196.740	196,740	196,750	196,740	196.740	196.740	196.700	196.740	196.740	196.740
Lira irlandese	2017.500	2017,500	2018 —	2017.500	2017.500	2017.500	2018.010	2017.500	2017.500	—
Dracma greca	6.220	6.220	6.210	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220	—
Escudo portoghese	9.054	9,054	9,050	9.054	9.054	9.054	9.058	9.054	9.054	9.050
Dollaro canadese	955 —	955 —	955 —	955 —	955 —	955 —	955 —	955 —	955 —	955 —
Yen giapponese	9.185	9,185	9,170	9.185	9,185	9.185	9.185	9.185	9.185	9,180
Franco svizzero	840.560	840.560	840.500	840.560	840.560	840.560	840.600	840.560	840.560	840.560
Scellino austriaco	107,482	107,482	107.400	107,482	107,482	107.482	107.464	107.482	107.482	107.480
Corona norvegese	193,180	193.180	193.200	193.180	193,180	193.180	193.210	193.180	193.180	193.180
Corona svedese	209,410	209,410	209.500	209.410	209.410	209.410	209.340	209.410	209.410	209.410
Marco finlandese	277,600	277.600	277.500	277,600	277,600	277.600	277.600	277.600	277.600	—
Dollaro australiano	855.900	855.900	855 —	855.900	855,900	855.900	854.950	855.900	855,900	855.900

Media dei titoli del 1° luglio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	50.950
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103.400
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96.600
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	89 —
» » » 21- 4-1987/94	88.175
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	98,775
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	98.550
» » » 12.50% 18- 7-1989/95	99.100
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99.525
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,450
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,350
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,525
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99.375
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,175
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,075
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,075
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,100
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99 —
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,900
Certificati del Tesoro C.T.O. 10.25% 1-12-1988/96	98.575
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98.800
» » » 12.00% 17- 4-1991/97	98.525
» » » 12.00% 19- 6-1991/97	98.525
» » » 12.50% 20- 1-1992/98	97,90
Certificati di credito del Tesoro 8.75% 18- 6-1987/93	99.900
» » » 8.75% 17- 7-1987/93	96.050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	104 —
» » » 8.50% 18- 9-1987/93	100.400
» » » 13.95% 1- 1-1990/94	102.050
» » » 13.95% 1- 1-1990/94 II	102 —
» » » TR 2.5% 1983/93	101.750
» » » Ind. 20- 7-1987/92	99.825
» » » » 19- 8-1987/92	99.900
» » » » 1-11-1987/92	99.725
» » » » 1-12-1987/92	99,875
» » » » 1- 1-1988/93	99,750

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,725
» » » »	1- 3-1988/93	99,750
» » » »	1- 4-1988/93	99,650
» » » »	1- 5-1988/93	99,825
» » » »	1- 6-1988/93	100,050
» » » »	18- 6-1986/93	99,975
» » » »	1- 7-1988/93	100,400
» » » »	17- 7-1986/93	99,825
» » » »	1- 8-1988/93	100,050
» » » »	19- 8-1986/93	99,675
» » » »	1- 9-1988/93	99,925
» » » »	18- 9-1986/93	99,325
» » » »	1-10-1988/93	99,625
» » » »	20-10-1986/93	99,150
» » » »	1-11-1988/93	99,975
» » » »	18-11-1987/93	99,050
» » » »	19-12-1986/93	99,625
» » » »	1- 1-1989/94	99,925
» » » »	1- 2-1989/94	99,850
» » » »	1- 3-1989/94	99,850
» » » »	15- 3-1989/94	99,825
» » » »	1- 4-1989/94	99,725
» » » »	1- 9-1989/94	99,500
» » » »	1-10-1987/94	99,325
» » » »	1-11-1989/94	98,850
» » » »	1- 1-1990/95	99,425
» » » »	1- 2-1985/95	99,350
» » » »	1- 3-1985/95	97,725
» » » »	1- 3-1990/95	98,925
» » » »	1- 4-1985/95	97,475
» » » »	1- 5-1985/95	97,550
» » » »	1- 5-1990/95	98,725
» » » »	1- 6-1985/95	98,425
» » » »	1- 7-1985/95	99,700
» » » »	1- 7-1990/95	98,925
» » » »	1- 8-1985/95	98,650
» » » »	1- 9-1985/95	98,650
» » » »	1- 9-1990/95	99 —
» » » »	1-10-1985/95	98,350
» » » »	1-10-1990/95	98,525
» » » »	1-11-1985/95	97,925
» » » »	1-11-1990/95	98,550
» » » »	1-12-1985/95	98,325
» » » »	1-12-1990/95	99 —
» » » »	1- 1-1986/96	97,675
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,475
» » » »	1- 1-1991/96	99,175
» » » »	1- 2-1986/96	98,650
» » » »	1- 2-1991/96	98,825
» » » »	1- 3-1986/96	97,900
» » » »	1- 4-1986/96	97,525
» » » »	1- 5-1986/96	97,900
» » » »	1- 6-1986/96	99,300
» » » »	1- 7-1986/96	99,100
» » » »	1- 8-1986/96	98,700
» » » »	1- 9-1986/96	98,800
» » » »	1-10-1986/96	97,675
» » » »	1-11-1986/96	97,425
» » » »	1-12-1986/96	97,375
» » » »	1- 1-1987/97	97,025
» » » »	1- 2-1987/97	97,225
» » » »	18- 2-1987/97	97,150
» » » »	1- 3-1987/97	97,125
» » » »	1- 4-1987/97	97,050
» » » »	1- 5-1987/97	97,650
» » » »	1- 6-1987/97	98,700
» » » »	1- 7-1987/97	98,725
» » » »	1- 8-1987/97	99 —
» » » »	1- 9-1987/97	98,575
» » » »	1- 3-1991/98	97,625
» » » »	1- 4-1991/98	97,30

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.		1- 5-1991/98	97 —
» » » »		1- 6-1991/98	97,750
» » » »		1- 7-1991/98	97,700
» » » »		1- 8-1991/98	97,600
» » » »		1- 9-1991/98	97,600
» » » »		1-10-1991/98	97,025
» » » »		1-11-1991/98	97,050
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1- 8-1992	99,500
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,550
» » »	12,50%	1-10-1992	99,475
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,650
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,575
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,175
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,925
» » »	12,50%	1-10-1993	98,925
» » »	12,50%	1-11-1993	98,950
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99 —
» » »	12,50%	17-11-1993	99,175
» » »	12,50%	1-12-1993	98,950
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,050
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99 —
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,475
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	98,500
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98,425
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	98,275
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,825
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	98,150
» » »	12,50%	1-11-1990/94	98,275
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	97,975
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	97,900
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	96,425
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	96,150
» » »	12,00%	1-11-1991/96	96,100
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,050
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97,725
» » »	12,50%	1-11-1990/97	97,450
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	97,425
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	97,925
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	95,250
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	95,150
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	98,325
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	95,875
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	95,650
Certificati credito Tesoro E.C.U.	10,50%	22-11-1984/92	99,575
» » » »	9,60%	22- 2-1985/93	99,550
» » » »	9,75%	15- 4-1985/93	100,550
» » » »	9,00%	22- 7-1985/93	99,050
» » » »	8,75%	25- 7-1988/93	98 —
» » » »	8,75%	28- 9-1988/93	97,225
» » » »	8,65%	26-10-1988/93	97,250
» » » »	8,75%	22-11-1985/93	98,650
» » » »	8,50%	28-11-1988/93	97,150
» » » »	8,75%	28-12-1988/93	96,550
» » » »	8,75%	21- 2-1986/94	99,350
» » » »	7,75%	25- 3-1987/94	95,950
» » » »	9,90%	19- 4-1989/94	100,900
» » » »	6,90%	26- 5-1986/94	95,750
» » » »	9,65%	26- 7-1989/94	100,650
» » » »	9,65%	30- 8-1989/94	100,175
» » » »	10,15%	26-10-1989/94	102,300
» » » »	10,70%	22-11-1989/94	102,300
» » » »	11,15%	24- 1-1990/95	104,450
» » » »	12,00%	27- 3-1990/95	103,950
» » » »	9,90%	24- 5-1989/95	103,975
» » » »	11,50%	29- 5-1990/95	105,200
» » » »	11,90%	26- 9-1990/95	102,550

92M01072

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA SIORACI

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Venezia

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Venezia che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda società per azioni denominata «Cassa di risparmio di Venezia S.p.a.»;

la costituzione, con atto unilaterale, della società per azioni «Cassa di risparmio di Venezia S.p.a.» con un capitale sociale di lire 500 miliardi, alla quale verrà conferito il complesso delle attività e passività facenti capo al vecchio ente creditizio ad esclusione di liquidità per lire 4.944 milioni e di partecipazioni attinenti agli scopi istituzionali della Fondazione per lire 56 milioni. La società per azioni bancaria rivestirà il ruolo di capogruppo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, lettera c), della legge n. 218/90 e degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 356/90;

l'adozione dello statuto della «Cassa di risparmio di Venezia S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Venezia».

La Cassa di risparmio di Venezia contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Venezia S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla trasformazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A3220

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 21 aprile 1992 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «UNMS n. 4» - Soc. coop.va edilizia a r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito Pretaroli in data 11 maggio 1981, rep. 34256, reg. soc. 2109, tribunale di Chieti;

società cooperativa edilizia «Annunziata II» a r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito Pretaroli in data 20 maggio 1978, rep. 14275, reg. soc. 1607, tribunale di Chieti;

società cooperativa edilizia «Fiamma 80» a r.l., con sede in Atessa (Chieti), costituita per rogito D'Amore in data 14 ottobre 1980, rep. 473, reg. soc. 1280, tribunale di Lanciano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Pietra Lucente» a r.l., con sede in Gessopalena (Chieti), costituita per rogito Colantonio in data 17 dicembre 1985, rep. 55086, reg. soc. 2050, tribunale di Lanciano;

società cooperativa edilizia «La Gessana» a r.l.», con sede in Gessopalena (Chieti), costituita per rogito Colantonio in data 10 gennaio 1983, rep. 11528, reg. soc. 1568, tribunale di Lanciano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Dimensione lavoro 2 a r.l.», con sede in Guilmi (Chieti), costituita per rogito Camata in data 17 giugno 1987, rep. 3982, reg. soc. 1515, tribunale di Vasto;

società cooperativa mista «Dimensione lavoro a r.l.», con sede in Lanciano (Chieti), costituita per rogito Camata in data 28 gennaio 1987, rep. 3236, reg. soc. 2291, tribunale di Lanciano;

società cooperativa di consumo «Criterium» a r.l.», con sede in Lanciano (Chieti), costituita per rogito Marino in data 3 marzo 1984, rep. 18028, reg. soc. 1704, tribunale di Lanciano;

società cooperativa di produzione e lavoro «N.A.V.E.L. - Nuova associazione vita ecologica lancianese» a r.l., con sede in Lanciano (Chieti), costituita per rogito Di Salvo in data 21 agosto 1985, rep. 16280, reg. soc. 1944, tribunale di Lanciano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Agnone» a r.l., con sede in Paglieta (Chieti), costituita per rogito Di Salvo in data 20 febbraio 1987, rep. 22320, reg. soc. 2300, tribunale di Lanciano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cartasud - industria» a r.l., con sede in Rocca San Giovanni (Chieti), costituita per rogito Marino in data 23 aprile 1986, rep. 20083, reg. soc. 2146, tribunale di Lanciano,

società cooperativa edilizia «Arcobaleno a r.l.», con sede in Torino di Sangro (Chieti), costituita per rogito Di Virgilio in data 4 aprile 1977, rep. 1004, reg. soc. 460, tribunale di Vasto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Vasto nuoto» a r.l., con sede in Vasto (Chieti), costituita per rogito Cavallo Marincola in data 6 maggio 1987, rep. 12356, reg. soc. 1462, tribunale di Vasto;

società cooperativa edilizia «Vasto 4 - Soc. coop.va edilizia a r.l.», con sede in Vasto (Chieti), costituita per rogito Lo Iacono in data 1° luglio 1978, rep. 1531, reg. soc. 511, tribunale di Vasto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sama - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia, costituita per rogito Gallimberti in data 8 dicembre 1983, rep. 60099, reg. soc. 21468, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia San Nicolò dei Mendicoli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia, costituita per rogito Venturi in data 2 maggio 1957, rep. 3382, reg. soc. 7460, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia immobiliare Venezze - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Martino di Venezze (Rovigo), costituita per rogito Milazzo in data 15 giugno 1974, rep. 35283, reg. soc. 1971, tribunale di Rovigo;

società cooperativa mista «Radio Parsifal - Soc. coop. a r.l.», con sede in Caprino Veronese (Verona), costituita per rogito Tomezzoli in data 30 novembre 1979, rep. 25710, reg. soc. 12390, tribunale di Verona;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Vic (Video Communications) - Società a r.l.», con sede in Padova, costituita per rogito Vaudano in data 20 luglio 1982, rep. 6961, reg soc. 19023, tribunale di Padova;

società cooperativa mista «L'Aquilone - Soc. coop. a r.l.», con sede in Monselice (Padova), costituita per rogito Di Sante in data 30 ottobre 1986, rep. 6265, reg. soc. 27572, tribunale di Padova;

società cooperativa mista «Ingross-Padova - Cooperativa finanziaria di garanzia a responsabilità limitata», con sede in Rubano (Padova), costituita per rogito Aprico, in data 15 marzo 1983, rep. 5331, reg. soc. 20555, tribunale di Padova;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa veneta posatori - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tribano (Padova), costituita per rogito Pietrogrande, in data 16 aprile 1963, rep. 10340, reg. soc. 5402, tribunale di Padova.

92A3195

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 10 giugno 1992 il rag. Paolo Fusco è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola Monte Vulture, con sede in Rionero di Vulture (Potenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 30 dicembre 1965 in sostituzione del dott. Luigi Bartimmo, revocato.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1992 il sig. Michele Tarantino è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «Deodara», con sede in Milano, in sostituzione del rag. Roberto Sibio e la gestione commissariale è stata prorogata fino al 10 dicembre 1992.

92A3222

MINISTERO DELL'INTERNO

111° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262 10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92 e 124/92 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **7664** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.11179-C-91 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TOP GUN» MOD. Z602 LAPUA
Calibro: 338 LAPUA MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1250
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MANFREDINI GIANCARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN PRECISION CENTER S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **7665** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145-C-80 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «DIANA» MOD. SP4P
Calibro: MM. 26,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 155
Lunghezza dell'arma: MM. 215
Funzionamento: LANCIARAZZI TIPO VERY
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 14

N. **7666** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.0102-C-92 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. SCOUT BUNTLINE
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 240
Lunghezza dell'arma: MM. 375
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: SIGNOR BIAGIO GUERRA IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. **7667** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 25 maggio 1992*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «CONCARI» MOD. JAGUAR
Calibro: MM. 5.6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA ARMERIA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **7668** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4039-C-81 in data 25 maggio 1992*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA UHERSKY BROD» MOD CZ BRNO ZKM 456 SPORT (SISTEMA DI MIRA CON DIOTTRA)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5 o 10
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA
Stato o Stati da cui è importata: CECOSLOVACCHIA
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.D.F.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'Arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **7669** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 25 maggio 1992*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 77 RS (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.N.C.».
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **7670** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 25 maggio 1992*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. M 1991 A1 SERIE 80
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 7671 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2091-C-80 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER» MOD. JAGER AP 80 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 30 JAGER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 870
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: - -
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 7672 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2091-C-80 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER» MOD. JAGER AP 84 (MIRE REGOLABILI)
Calibro. 30 JAGER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 890
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 7673 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 94-22 M
Calibro: 22 WINCHESTER MAGNUM RIMFIRE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 950
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7674 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «I.M.I.» MOD. JERICHO 941 BABY
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14
Lunghezza delle canne: MM. 92
Lunghezza dell'arma: MM. 187
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ISRAELE
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di conversione (canna, molla di recupero e caricatore della capacità di n. 10 colpi), idonea ad impiegare la cartuccia cal. 41 AE.

N. 7675 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «I.M.I.» MOD. JERICHO 941 SHORT
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16
Lunghezza delle canne: MM. 92
Lunghezza dell'arma: MM. 187
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ISRAELE
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di conversione (canna, molla di recupero e caricatore della capacità di n. 11 colpi), idonea ad impiegare la cartuccia cal. 41 AE.

N. 7676 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. 357 MAGNUM
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 239,2
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7677 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9666-C-89 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SILMA» MOD. 80
Calibro: MM 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BOLIS MARIO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SILMA S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7678 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9666-C-89 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SILMA» MOD. 80 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BOLIS MARIO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SILMA S.N.C»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7679 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9666-C-89 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SILMA» MOD. 80
Calibro: MM. 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BOLIS MARIO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SILMA S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7680 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9666-C-89 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SILMA» MOD. 80 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BOLIS MARIO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SILMA S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7681 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. L461 (TACCHE DI MIRA MICROMETRICHE)
Calibro: MM. 416 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7682 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. L579 (TACCHE DI MIRA MICROMETRICHE)
Calibro: MM. 7-08 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 573
Lunghezza dell'arma: MM. 1083
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7683 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. VARMINT (TACCHE DI MIRA MICROMETRICHE)
Calibro: MM. 7-08 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 603
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 7684 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. TRG 21 (TACCHE DI MIRA MICROMETRICHE)
Calibro: MM. 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 7685 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509-C-78 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ASTRA» MOD. A-100 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 9 x 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 96,50
Lunghezza dell'arma: MM. 180
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: FRANCHI LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «LUIGI FRANCHI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7686 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509-C-78 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ASTRA» MOD. A-100 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 96.50
Lunghezza dell'arma: MM. 180
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: FRANCHI LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «LUIGI FRANCHI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **7687** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509-C-78 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ASTRA» MOD. A-100 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 11
Lunghezza delle canne: MM. 96,50
Lunghezza dell'arma: MM. 180
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: FRANCHI LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «LUIGI FRANCHI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **7688** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509-C-78 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ASTRA» MOD. CONTABILE II INOX (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 7,65
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 89
Lunghezza dell'arma: MM. 168
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: FRANCHI LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «LUIGI FRANCHI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **7689** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4863-C-82 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. DOLOMITI
Calibro: 240 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **7690** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4863-C-82 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. DOLOMITI
Calibro: 264 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 7691 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4863-C-82 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. MAREMMA
Calibro: MM 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: -
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7692 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4863-C-82 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. MAREMMA (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: -
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7693 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4863-C-82 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. BRENTA
Calibro: MM 12/8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7694 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4863-C-82 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. BRENTA
Calibro: MM 12/308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7695 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4863-C-82 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. BRENTA (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM 20/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7696 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4863-C-82 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. BRENTA (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM 20/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7697 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950-C-91 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. SUPER COMMANDER MK IV INOX
Calibro: 38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 110
Lunghezza dell'arma: MM. 200
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7698 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950-C-91 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. SEMPLICE POSITIVE
Calibro: 32 NEW POLICE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 63,5
Lunghezza dell'arma: MM. 175
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. **7699** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50 10950-C-91 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. PEQUANO POLICE POSITIVE
Calibro: 32 COLT POLICE POSITIVE
Numero delle canne. UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101.6
Lunghezza dell'arma: MM. 216
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. **7700** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559-C-50.10950-C-91 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. PEQUANO POLICE POSITIVE
Calibro. 32 COLT POLICE POSITIVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152.4
Lunghezza dell'arma: MM. 267
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. **7701** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50 10950-C-91 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA.
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 40 CENTENNIAL (FINITURA BLUE)
Calibro. 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 47.3
Lunghezza dell'arma: MM. 165
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, la pistola a rotazione doppia azione «Smith & Wesson» mod. 40 Centennial Nichel (finitura nichel) cal. 38 special (canna MM. 47,3).

N. **7702** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559-C-50.10950-C-91 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 42 CENTENNIAL AIRWEIGHT (FINITURA BLUE)
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 47.3
Lunghezza dell'arma: MM. 165
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, la pistola a rotazione doppia azione «Smith & Wesson» mod. 42 Centennial-airweight (finitura nichel) cal. 38 special (canna MM. 47,3).

N. 7703 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2627-C-79 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. ULTRA
Calibro: MM. 12/6.5 × 64 R BRENNEKE
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. DA MM. 1040 A MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER TONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7704 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2627-C-79 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. TRUMPF
Calibro: MM. 12/12/6.5 × 64 R BRENNEKE
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. DA MM. 1040 A MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER TONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7705 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2627-C-79 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. ULTRA
Calibro: MM. 12/6.5 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. DA MM. 1000 A MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER TONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7706 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2627-C-79 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. ULTRA B
Calibro: MM. 5.6 × 50 REMINGTON MAGNUM 7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. DA MM. 980 A MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER TONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. **7707** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627-C-79 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. SUHL
Calibro: MM. 12 12 6.5 x 65 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. DA MM. 1000 A MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER TONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. **7708** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145-C-80 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «DIANA» MOD. 70 (DIOTTRA E MIRINO INTERCAMBIABILE)
Calibro: MM. 4.5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 347
Lunghezza dell'arma: MM. 820-880 A SECONDA DELLA POSIZIONE DEL CALCIOLO MOBILE
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 11

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **7709** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.3145-C-80 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA.
Denominazione: «DIANA» MOD. 72 (DIOTTRA E MIRINO INTERCAMBIABILE)
Calibro: MM. 4.5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 347
Lunghezza dell'arma: MM. 820-880 A SECONDA DELLA POSIZIONE DEL CALCIOLO MOBILE
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 11

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **7710** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2963-C-80 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WALTHER» MOD. LGM-1
Calibro: MM. 4.5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650 CON CONTRAPPESO
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 11

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 7711 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 25 maggio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «WALTHER» MOD. CP 5 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 4.5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 206
Lunghezza dell'arma: MM. 360
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO A GAS COMPRESSO CO2 (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 10

Nota. - L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo, e può essere fornita anche in versione per mancino.

NOTE

Al n. 6860 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola e doppia azione «ASTRA» mod. Constable Inox cal. mm 9 corto: (380 ACP) (canna mm 89).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica «ASTRA» mod. Constable (tacca di mira regolabile) cal. mm 9 corto (canna mm 89).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 29 aprile 1992.

Al n. 5250 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola e doppia azione «ASTRA» mod. A 90 Inox cal. mm 9 × 21 I.M.I. (canna mm 96,5).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica «ASTRA» mod. A-90 (tacca di mira regolabile) cal. mm 9 × 21 I.M.I. (canna mm 96.5).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 29 aprile 1992.

Al n. 1868 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica lanciarazzi «MAM» mod. Express 7 cal. mm 6 Flobert da salve (canna mm 60).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica lanciarazzi «S.G.S.» mod. Domino 340 cal. mm 6 Flobert da salve (canna liscia mm 60).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 29 aprile 1992.

Al n. 1869 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione doppia azione lanciarazzi «MAM» mod. IGI Domino 308 cal. mm 6 Flobert da salve (canna mm 50).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione doppia azione lanciarazzi «S.G.S.» mod. Domino 308 cal. mm 6 Flobert da salve (canna liscia mm 50).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 29 aprile 1992.

Al n. 1871 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione doppia azione lanciarazzi «MAM» mod. Super 777 cal. mm 6 Flobert da salve (canna mm 48).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione doppia azione lanciarazzi «S.G.S.» mod. Domino 335 cal, mm 6 Flobert da salve (canna liscia mm 48).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 29 aprile 1992.

Al n. 2886 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione doppia azione lanciarazzi «MAM» mod. Special Lunga cal. mm 6 Flobert da salve (canna mm 65).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione doppia azione lanciarazzi «S.G.S.» mod. Domino 340 cal. mm 6 Flobert da salve (canna liscia mm 65).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 29 aprile 1992.

Al n. 1611 del Catalogo è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «ANSCHUTZ» mod. 1530 ST (doppio grilletto con stecher) cal. 222 Remington (canna mm 610).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «ANSCHUTZ» mod. 1742 ST (doppio grilletto con stecher) cal. 222 Remington (canna mm 610).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 29 aprile 1992.

Al n. 1861 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «PERFECTA» mod. GT 302.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 29 aprile 1992.

Al n. 1866 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «PERFECTA» mod. GT 343.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 29 aprile 1992.

Al n. 3429 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «PERFECTA» mod. Champion. Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 29 aprile 1992.

Al n. 3553 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «PERFECTA» mod. Python. Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 29 aprile 1992.

Al n. 3811 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «PERFECTA» mod. Army 45. Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 29 aprile 1992.

Al n. 3884 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «PERFECTA» mod. Mini Derringer. Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 29 aprile 1992.

Al n. 4401 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «PERFECTA» mod. Napoleon. Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 29 aprile 1992.

Al n. 4848 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «PERFECTA» mod. Napoleon. Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 29 aprile 1992.

Al n. 5924 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «PERFECTA» mod. GR 77. Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 29 aprile 1992.

Al n. 6002 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «PERFECTA» mod. Brigadier 95. Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 29 aprile 1992.

Al n. 6094 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «PERFECTA» mod. Brigadier 96. Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 29 aprile 1992.

Al n. 6143 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «PERFECTA» mod. Derringer LR. Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 29 aprile 1992.

Al n. 6467 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «PERFECTA» mod. Brigadier Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 29 aprile 1992.

Al n. 6468 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «PERFECTA» mod. Python. Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 29 aprile 1992.

Al n. 6953 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «PERFECTA» mod. Champion 35. Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 29 aprile 1992.

Al n. 7644 del Catalogo la nota già inserita è sostituita dalla seguente: L'arma può essere corredata di conversioni (canne e caricatori della capacità di n. 9 colpi) idonee ad impiegare le cartucce cal. mm 9 × 21 I.M.I., 38 S.A. e 40 SMITH & WESSON: inoltre si precisa che la stessa può essere costruita totalmente dalla ditta «ADLER S.r.l.» oppure utilizzando componenti di altre armi di analogo modello (1911 A1) prodotte dalla ditta «COLT - FEDERAL ORDNANCE - ITHACA - REMINGTON - SPRINGFIELD ARMONY - NORINCO» i cui marchi potrebbero apparire sull'arma oltre a quello attuale.

Al n. 7376 del Catalogo la nota già inserita è sostituita dalla seguente: L'arma può essere corredata di conversioni (canne prive di compensatore e caricatori della capacità di n. 9 colpi) idonee ad impiegare le cartucce cal. mm 9 × 21 I.M.I., 38 Super Auto e 40 SMITH & WESSON. Inoltre si precisa che la stessa può essere corredata di conversioni con canna di lunghezza di mm 140 e compensatore di mm 20 nei calibri 9 × 21 I.M.I., 38 Super Auto, 40 SMITH & WESSON e 45 HP il cui caricatore per quest'ultima ha la capacità di n. 8 cartucce. L'arma può essere costruita totalmente dalla ditta «ADLER S.r.l.» oppure utilizzando componenti di altre armi di analogo modello (1911 A1) prodotte dalla ditta «COLT - FEDERAL ORDNANCE - ITHACA - REMINGTON - SPRINGFIELD ARMONY - NORINCO» i cui marchi potrebbero apparire sull'arma oltre a quello attuale.

Al n. 6747 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere costruita totalmente dalla ditta «ADLER S.r.l.» oppure utilizzando componenti di altre armi di analogo modello (1911 A1) prodotte dalla ditta «COLT - FEDERAL ORDNANCE - ITHACA - REMINGTON - SPRINGFIELD ARMONY - NORINCO» i cui marchi potrebbero apparire sull'arma oltre a quello attuale.

Al n. 7229 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere riallestita dalla ditta «ADLER S.r.l.» utilizzando componenti di armi di analogo modello (F 08) prodotte dalla ditta «MITCHEL ARMS INC.» il cui marchio potrebbe apparire sull'arma oltre a quello attuale.

RETTIFICHE

Al n. 7400 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza della canna: mm 420 con freno di bocca, leggasi: Lunghezza della canna: mm 420 - con freno di bocca mm 458 -.

Al n. 7401 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza della canna: mm 450 con freno di bocca, leggasi: Lunghezza della canna: mm 450 - con freno di bocca mm 488 -.

Al n. 6577 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza della canna: mm 120, leggasi: Lunghezza della canna: mm 110.

Ai nn. di Catalogo 6961, 6962, 6963, 6964, 6965, 6966, 6967, 6968, 6969, 6970, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 1991 dove è scritto: Decreto ministeriale n. 559/C-50.2646-C-80 in data 1° giugno 1991, leggasi: Decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 1° giugno 1991.

92A3196

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Integrazione del comitato di sorveglianza presso la società «Palaghiaccio Riccione S.r.l.», in liquidazione coatta amministrativa, mediante la nomina di rappresentanti dei fiducianti.

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1992, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha integrato il comitato di sorveglianza della società Palaghiaccio Riccione S.r.l. in liquidazione coatta amministrativa, mediante la nomina in rappresentanza dei fiducianti, dei signori:

Ardizzone Giannantonio, nato a Bergamo il 13 gennaio 1938 e residente ad Alzano Lombarda (Bergamo), via Ripa n. 34;

Danovi avv. Remo, nato a Milano il 6 febbraio 1939 ed ivi residente in via Guastalla n. 1.

92A3219

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio datato 4 giugno 1992, n. 1.13/2-627, il decreto del prefetto di Trieste n. 11419/1062 datato 13 marzo 1930, con il quale il cognome della sig.ra Giuseppina Maren vedova Vodopivec, nata a S. Ruprecht il 29 marzo 1890, venne ridotto nella forma italiana di «Bevilacqua», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 29 aprile 1992, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della sig.ra Giuseppina Bevilacqua, figlia di Giuseppina, nata a Trieste il 30 settembre 1923, residente a Trieste, via di Scorcola n. 26, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Vodopivec», ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Con decreto prefettizio datato 5 giugno 1992, n. 1.13/2-737, il decreto del prefetto di Trieste n. 11419/18688 datato 26 novembre 1928, con il quale il cognome del sig. Emilio Milost, nato a Pola il 12 luglio 1893, venne ridotto nella forma italiana di «Della Grazia», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Ester Mladineo ed al figlio Edvino Mariano, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 12 maggio 1992, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Edvino Mariano Della Grazia, figlio di Emilio, nato a Trieste il 25 dicembre 1919, residente a Melegnano (Milano), via P. Togliatti n. 51, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Milost», ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Della Grazia» assunto dalla moglie del predetto Venera Machi, nata a S. Fratello, il 21 maggio 1962.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991.

Il sindaco di Melegnano è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

92A3227

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 30 aprile 1992 recante: «Determinazione delle misure dei contributi, dei canoni e dei depositi cauzionali dovuti dagli utenti del servizio telex». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 26 giugno 1992).

Nella tabella allegata al decreto citato in epigrafe, alla pag. 15, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, l'importo in lire riportato in corrispondenza del punto 1) della lettera C) è rettificato nel senso che dove è scritto: «L. *50.000*» si deve leggere ed intendere: «L. *500.000*».

92A3201

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cognacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 330.000
- semestrale ... L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 60.000
- semestrale ... L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 185.000
- semestrale ... L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 60.000
- semestrale ... L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 185.000
- semestrale ... L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 635.000
- semestrale ... L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 80.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 5 8 0 9 2 *

L. 1.200